

TI_GERICHTE 34.2002.12 vom 27. August 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2002.12

FR: TI_GERICHTE 34.2002.12 du 27 août 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2002.12 del 27 agosto 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 41

cpv. 1 LPP i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili (cfr. RDAT I-1995 p. 232; SZS 1997 p. 562). Tale norma si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 127 V 317; A Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 220; H. M. Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berna 1985, p. 104 N 20). Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare (DTF 127 V 318), sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un'analogia regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr.

E. 43

p. 129 consid. 5b; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20). Non essendo l'azione di cui all'art. 73 LPP sottoposta ad un termine, le pretese si estinguono quindi solo in virtù dell'art. 41 LPP (DTF 117 V 333; DTF 116 V 343; DTF 115 V 379). 2.5. A proposito delle prestazioni periodiche l'art. 131 CO prevede che la prescrizione delle rendite vitalizie e di simili prestazioni periodiche comincia per l'intero credito alla scadenza della prima prestazione arretrata (cpv. 1). Prescritto l'intero credito sono prescritte anche le singole prestazioni (cpv. 2). La prescrizione comincia quando il credito è esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Per quanto quindi attiene alla rendita d'invalidità ciascuno degli arretrati si prescrive in cinque anni dall'esigibilità del credito in applicazione dell'art. 130 cpv. 1 CO, mentre la pretesa principale ("Rentenstammrecht") nel termine ordinario di dieci anni dalla scadenza della prima prestazione arretrata, conformemente all'art. 131 cpv. 1 CO (DTF 124 III 451 consid. 3b; DTF 117 V 332 consid. 4; DTF 111 II 501; STFA non pubblicata del 4 agosto 2000 in re X., B 9/99; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 129 consid. 5b; SZS 1994 p. 270; Riemer, op. cit., pag. 104 n. 20). Infine, per l'art. 135 CO " La prescrizione è interrotta: 1. mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fideiussioni; 2. mediante atti di esecuzione, azione od eccezione aventi un giudice od un arbitro, e così pure mediante insinuazione nel fallimento o citazione avanti l'ufficio di conciliazione". Gli statuti della _____ contemplano una regolamentazione analoga a quella legale, l'art. 11 cpv. 4 prevedendo che i crediti inerenti a contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, quelli concernenti contributi o prestazioni unici in dieci anni e statuendo l'applicabilità degli art. 129-142 CO (cfr. parimenti l'art. 10 cpv. 3 nella versione degli Statuti in vigore dal 1. gennaio 1988). Gli statuti in vigore al momento dell'uscita dalla Cassa dell'attrice non

contemplavano invece alcuna regolamentazione in materia di prescrizione rendendo quindi applicabile la normativa legale sopra descritta (cfr. XIII). 2.6. Nel caso concreto l'AI ha riconosciuto all'attrice il diritto ad una rendita di invalidità dal 1. agosto 1987 (doc. _). Di conseguenza, il preteso diritto della medesima ad una rendita d'invalidità della previdenza professionale sarebbe parimenti sorto alla medesima data, vale a dire alla scadenza del periodo di carenza di un anno previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in virtù del rinvio all'art. 26 LPP (cfr. consid. 2.3) (cfr. DTF 123 V 271 consid. 2a in fine). È quindi a questo momento che deve essere situata la scadenza della prima prestazione arretrata, ai sensi dell'art. 131 cpv. 1 CO, con la conseguenza che la prescrizione decennale del diritto alla pensione d'invalidità ha cominciato a decorrere dal mese di agosto 1987. L'assicurata ha dal canto suo fatto valere per la prima volta la propria pretesa con lettera del 24 luglio 2000 alla _____ (doc. _). Giusta l'art. 135 CO, questo atto non è tuttavia interruttivo della prescrizione. Di conseguenza, come rettammente sostenuto dalla convenuta, il diritto alla rendita deve essere considerato prescritto (e con esso anche le singole prestazioni periodiche, giusta l'art. 131 cpv. 2 CO), poiché il 13 marzo 2002 (I), data della presentazione della petizione, quale primo e unico atto interruttivo agli atti (art. 135 cif. 2 CO; doc. _), erano già trascorsi dieci anni dalla nascita, nell'agosto 1987, del diritto alla prima rata della rendita. Abbondanzialmente va detto che il diritto alla prestazione sarebbe da considerare prescritto anche nell'ipotesi in cui si potesse ammettere che la prescrizione abbia cominciato a decorrere solo nel momento in cui l'interessata ha avuto notizia dell'assegnazione della rendita d'invalidità da parte dell'AI e, quindi, nell'agosto 1990 (consid. 1.2). Anche in quest'ipotesi, più favorevole per l'attrice (e che comunque – sia detto di transenna – non trova conferma nella giurisprudenza; cfr. in proposito la già citata sentenza non pubblicata del TFA del 4 agosto 2000), la prescrizione sarebbe infatti già ampiamente subentrata nel momento in cui _____ ha inoltrato al TCA la petizione nei confronti della Cassa pensioni. 2.7. Per quanto precede, a ragione la Cassa convenuta ha sollevato l'eccezione di prescrizione. La petizione di _____ deve pertanto essere respinta. In queste condizioni è superfluo esaminare l'adempimento dei presupposti materiali per il riconoscimento, da parte della _____, di una rendita di invalidità della previdenza professionale e in particolare la questione di sapere se l'incapacità al lavoro che ha condotto all'invalidità sia insorta durante l'affiliazione dell'attrice alla medesima Cassa.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.